



Città di Bene Vagienna

PROVINCIA DI CUNEO



VADEMECUM TASI

Che cos'è la TASI

E' il tributo dovuto per la copertura dei servizi indivisibili.

Il presupposto

E' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria e di aree edificabili. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ossia rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria dell'immobile:

- **160** per i fabbricati del gruppo catastale **A** e delle categorie **C/2, C/6 e C/7**;
- **140** per i fabbricati delle categorie **B, C/3, C/4 e C/5**;
- **80** per i gruppi **A/10 e D/5**;
- **65** per la categoria **D**;
- **55** per la categoria **C/1**.

Aliquote

Il Comune di Bene Vagienna con [deliberazione n. 20 del 21/5/2014](#) ha approvato le aliquote TASI per l'anno 2014.

Le aliquote sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non sia superiore al 10,6 per mille per gli altri fabbricati e al 6 per mille per l'abitazione principale (categoria catastale A1, A8 e A9) pertanto:

- l'abitazione principale categorie catastali A/2, A/3, A4, A5, A/6 e A/7 e relative pertinenze: aliquota al **1 per mille**;
- Abitazioni Principali e Pertinenze in categoria catastale A1, A8 e A9: aliquota al **0,50 per mille**;
- altri fabbricati e aree edificabili: aliquota **1 per mille**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota **1 per mille**;

- Impianti fotovoltaici posizionati a terra e accatastati autonomamente in categoria D 1 e/o impianti fotovoltaici non a terra di tipo industriale di grandi dimensioni che hanno autonomia funzionale e accatastati autonomamente in categoria D 1: aliquota **2,5 per mille**;

ESENZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggi e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

CHI PAGA LA TASI

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni sopra riportare e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Sono state, inoltre, approvate le seguenti **riduzioni**:

- detrazione di 30 euro per ogni figlio di età inferiore a 19 anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Le scadenze per il pagamento della TASI sono:

16 giugno (acconto pari al 50%)

16 dicembre (saldo)

E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con i seguenti codici:
3958 "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze";
3959 "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale";
3961 "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio "codice ente/codice comune", indicare il codice catastale del Comune di Bene Vagienna "A779";
- nello spazio "Acc", barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo", barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "numero immobili", indicare il numero degli immobili;
- nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

DICHIARAZIONE

Via Roma, 101 - C.A.P. 12041 - Tel. 0172.65.41.52 - 65.44.73 - 65.49.48 - Fax 0172.65.49.47 - C.F. 83000590048 –
P. IVA 00470980046

E-mail: SIT@benevagienna.it - <http://www.benevagienna.it>

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.